

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno

letto

- l'art. 581, c. 1-quater, c.p.p. che, a seguito dell'entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia (di cui al d.lgs n. 150/2022), ha prescritto che l'imputato, quando si è proceduto in assenza, rilasci al difensore di fiducia e di ufficio «specifico mandato ad impugnare» dopo la pronuncia di grado,

letto, altresì,

- il disegno di legge n. 808-A recante modifiche al codice di procedura penale, relativamente alla parziale modifica del summenzionato 581, c. 1-quater, c.p.p. che ha previsto, a pena d'inammissibilità dell'impugnazione, che il deposito dello «specifico mandato ad impugnare», rilasciato dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, si applichi alla sola ipotesi di impugnazione presentata dal difensore di ufficio dell'imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza,

ritenuto

- che mantenere l'obbligo di conferire specifico «specifico mandato ad impugnare» solo se l'imputato è assistito dal difensore di ufficio rappresenta una incostituzionale discriminazione tra imputati e pertanto,

chiede

in adesione a quanto già deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, che nel prosieguo dei lavori parlamentari si elimini ogni irragionevole limitazione del potere d'impugnazione, senza illegittime e incostituzionali distinzioni tra Difensore di fiducia e Difensore di ufficio.